



**COMUNE DI VARENNA**  
Provincia di Lecco

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18 Registro Deliberazioni del 13-05-2023

**OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di maggio alle ore 08:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

<b>Manzoni Mauro</b>	<b>P</b>	<b>Butta Marta</b>	<b>P</b>
<b>Del Nero Gabriella</b>	<b>P</b>	<b>Bordoli Eleonora</b>	<b>P</b>
<b>Bianchi Renata</b>	<b>P</b>	<b>Molteni Carlo</b>	<b>P</b>
<b>Rossi Marco</b>	<b>P</b>	<b>Cavalli Giada</b>	<b>A</b>
<b>Fagioli Simone</b>	<b>P</b>	<b>Ferrara Paolo</b>	<b>P</b>
<b>Pirelli Francesco</b>	<b>P</b>		

Presenti...: 10

Assenti...: 1

Assessori esterni:

<b>Balbi Nives</b>	<b>P</b>		
--------------------	----------	--	--

Partecipa il Segretario Comunale Mazzoleni Emil, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Manzoni Mauro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona il Segretario Comunale sulle modifiche tecniche e il Sindaco sulle modifiche politiche.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento*

*provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 13/05/2023 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;

Preso atto che, il Piano Economico Finanziario per periodo 2022 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta per l'anno 2023, ad € 264.165,00;

Vista la Delibera C.C. n. 14 del 11/05/2022 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025 di cui sopra ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2022;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Richiamate

- le “*Linee guida interpretative*” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

Dato atto, allora, che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

55 % a carico delle utenze domestiche;

45% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023** relativa alle utenze e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto del Comune

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Molteni e Ferrara),

### **DELIBERA**

1. di richiamare e approvare, ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990, le motivazioni 1) in fatto e in diritto della presente deliberazione, come espresso in narrativa, quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato dal Revisore dei Conti, quale parte integrante e sostanziale della Delibera C.C. n. 13 del 11/05/2022, di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
3. di stabilire, per l'anno 2023, n. 2 rate per il versamento della TARI, con le seguenti scadenze:
  - 1a rata: 31 ottobre 2023;
  - 2a rata: 1° dicembre 2023
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Successivamente, al fine dell'adozione degli atti conseguenti, stante la necessità di approvare le tariffe TARI anno 2023, in considerazione della rilevanza nonché dei riflessi operativi della presente deliberazione e la conseguente opportunità di concretizzare quanto più celermente gli effetti, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari,

n. 2 voti astenuti (Molteni e Ferrara), la stessa è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Manzoni Mauro

*firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mazzoleni Emil

*firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-05-2023

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, c. 3, D.lgs. 267/2000;

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000;

Lì, 13-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mazzoleni Emil

*firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2023

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
1 .1	Un componente	21.128,56	<b>0,84</b>	293,19	<b>0,60</b>	<b>0,773323</b>	<b>24,314169</b>
1 .2	Due componenti	25.096,00	<b>0,98</b>	376,90	<b>1,40</b>	<b>0,902211</b>	<b>56,733062</b>
1 .3	Tre componenti	13.694,55	<b>1,08</b>	184,36	<b>1,80</b>	<b>0,994273</b>	<b>72,942509</b>
1 .4	Quattro componenti	8.210,00	<b>1,16</b>	88,00	<b>2,20</b>	<b>1,067923</b>	<b>89,151955</b>
1 .5	Cinque componenti	2.472,00	<b>1,24</b>	25,00	<b>2,90</b>	<b>1,141573</b>	<b>117,518487</b>
1 .6	Sei o piu componenti	7.433,00	<b>1,30</b>	44,00	<b>3,40</b>	<b>1,196810</b>	<b>137,780295</b>
2 .1	Un componente	5.976,37	<b>0,84</b>	325,11		<b>0,773323</b>	
2 .2	Due componenti	5.217,57	<b>0,98</b>	259,90		<b>0,902211</b>	
2 .3	Tre componenti	2.060,00	<b>1,08</b>	119,00		<b>0,994273</b>	
2 .4	Quattro componenti	1.022,00	<b>1,16</b>	49,00		<b>1,067923</b>	
2 .5	Cinque componenti	131,00	<b>1,24</b>	8,00		<b>1,141573</b>	
2 .6	Sei o piu componenti	656,00	<b>1,30</b>	22,00		<b>1,196810</b>	
1 .1	Un componente-Esente	484,00	<b>0,84</b>	9,00	<b>0,60</b>		
1 .3	Tre componenti-Esente	122,00	<b>1,08</b>	2,00	<b>1,80</b>		
2 .1	Un componente-Esente	225,00	<b>0,84</b>	3,00			
2 .3	Tre componenti-Esente	69,00	<b>1,08</b>	1,00			
1 .2	Due componenti-Immobili inagibili	174,00	<b>0,98</b>	2,00	<b>1,40</b>		

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2023

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
3 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	3.110,00	0,32	2,60	0,671506	0,452932
3 .4	Esposizioni, autosaloni:	162,36	0,30	2,50	0,629536	0,435511
3 .5	Alberghi con ristorante:	6.557,00	1,07	8,79	2,245348	1,531259
3 .6	Alberghi senza ristorante:	1.584,64	0,80	6,55	1,678765	1,141040
3 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	3.897,00	1,00	8,21	2,098456	1,430220
3 .9	Banche ed istituti di credito	110,00	0,55	4,50	1,154151	0,783921
3 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	434,43	0,87	7,11	1,825657	1,238595
3 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	96,00	1,07	8,80	2,245348	1,533001
3 .12	Attività artigianali tipo botteghe (fal	1.030,00	0,72	5,90	1,510888	1,027807
3 .14	Attività industriali/capannoni di pr	8.201,00	0,43	3,50	0,902336	0,609716
3 .15	Attività artigianali di produzione ben	269,00	0,55	4,50	1,154151	0,783921
3 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.835,00	4,84	39,67	10,156530	6,910699
3 .17	Bar, caffè, pasticceria	1.578,00	3,64	29,82	7,638382	5,194783
3 .18	Supermercato, pane epasta, macelleria, s	244,00	1,76	14,43	3,693283	2,513773
3 .19	Plurilicenze alimentie e/o miste:	112,00	1,54	12,59	3,231623	2,193236
3 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	44,00	6,06	49,72	12,716647	8,661456
3 .8	Uffici, agenzie, studi professionali- Esente	29,00	1,00	8,21		
3 .9	Banche ed istituti di credito- Esente	105,00	0,55	4,50		
3 .8	Uffici, agenzie, studi professionali- Riduzione 20% rifiuti speciali	45,00	1,00	8,21	2,098456	1,144176